

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SACCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1960

Integrazione della commissione prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, portante disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, a norma dell'articolo 4 del disegno legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, è istituita presso il Ministero dei lavori pubblici una Commissione col compito di dare parere sui ricorsi in materia di revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

Di tale Commissione fanno parte, tra l'altro, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali fra appaltatori e un rappresentante delle organizzazioni sindacali fra operai, mentre non vi sono rappresentate le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, debitamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per cui non può non osservarsi come la composizione della Commissione, per quanto più propriamente si attiene alla rappresentanza del movimento cooperativo, non sia adeguata alla natura, alla essenza e agli interessi delle imprese cooperative.

Non è dubbio, infatti, che le differenze estrinseche dei diversi gruppi dei pubblici

appaltatori, imprese ordinarie da una parte, e cooperative dall'altra, nonchè la diversità dei mezzi posti in essere per il conseguimento dei rispettivi scopi presuppone non solo una diversa regolamentazione della materia, ma anche e soprattutto una ben diversa rappresentanza.

In considerazione di tale condizione di inferiorità in cui vengono a trovarsi, in sede di ricorso, le cooperative di produzione e lavoro è fatta presente la opportunità che anche i rappresentanti del movimento cooperativo vengano chiamati a far parte della Commissione in parola.

Poichè l'accoglimento di tale aspirazione sembra più che legittimo, si propone che una rappresentanza di operatori venga ammessa, accanto a quella delle altre categorie, nella Commissione in parola, alla cui attività e ai cui deliberati è in gran parte interessato il movimento cooperativo di produzione e lavoro ammissibile ai pubblici appalti.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico*

Sono chiamati a far parte della Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, due rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nominati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle precitate Associazioni.